

Udine, 18 marzo 2022

Oggetto: Detrazioni d'imposta e trattamento integrativo 2022 – Consegna della modulistica ai dipendenti/ collaboratori

Circolare numero 014/2022

In breve:

Segnaliamo che lo Studio ha iniziato ad inviare a tutte le aziende i moduli precompilati per la **richiesta delle detrazioni** di imposta e del **trattamento integrativo** che dovranno essere consegnati ai dipendenti/ collaboratori.

I dipendenti/ collaboratori dovranno compilare la modulistica e restituirla firmata solo in presenza di variazioni. Allo Studio dovrà essere restituita copia dei moduli riconsegnati dai lavoratori preferibilmente via e-mail.

In allegato riportiamo anche un avviso che – eventualmente – potrà essere fatto pervenire al personale per rammentare le novità e gli adempimenti che rimangono a loro carico

Approfondimento:

Come è noto, ferme restando le modifiche all'IRPEF riepilogate nella nostra circolare 005/2022, le **detrazioni d'imposta** e il **trattamento integrativo** "riducono" le imposte che gravano sui redditi da lavoro dipendente; l'ammontare di tali misure variano sulla base dei redditi di lavoro percepiti e dei carichi di famiglia.

Il datore di lavoro – operando quale sostituto di imposta – è obbligato a conteggiare mese per mese le imposte dovute operando le relative trattenute sul cedolino paga. In particolare il sostituto di imposta deve applicare le detrazioni di imposta e il trattamento integrativo sulla base del reddito erogato ed in base alle indicazioni fornite dal dipendente/ collaboratore.

Si ricorda che i lavoratori dipendenti e i percettori di redditi assimilati (collaboratori, amministratori, ecc...) sono obbligati a comunicare ai propri datori di lavoro/ committenti ogni variazione della situazione familiare e reddituale che possa incidere sulla fruizione delle detrazioni d'imposta spettanti e/o sul trattamento integrativo.

Al fine di rendere più agevole la comunicazione delle menzionate variazioni questo Studio sta completando l'invio dei moduli di:

- detrazioni di imposta (artt. 12 e 13 DPR 917/86);
- trattamento integrativo (DL n.3/2020 in L. n.21/2020);

mediante la loro pubblicazione su HR Portal per le aziende che dispongano di questo servizio aggiuntivo oppure inviandole via e-mail direttamente alle aziende.

Il modulo delle detrazioni verrà fornito precompilato con i dati anagrafici del lavoratore, i carichi di famiglia dichiarati e le scelte operate, in vigore nel 2021. Il lavoratore/ collaboratore dovrà restituire sottoscritto tale modulo solo qualora vi fosse l'esigenza di variare la situazione del 2021, sia con riferimento ai familiari a carico, sia con riferimento alle condizioni di applicazione.

N.B. la procedura tiene già conto dell'età dei figli in rapporto alle nuove condizioni di spettanza pertanto non è necessario variare la situazione per il solo fatto che i figli sotto i 21 anni, a partire dal mese di marzo, non danno più diritto alle detrazioni.

Il modulo del trattamento integrativo verrà fornito precompilato con i dati anagrafici del lavoratore. Il lavoratore/ collaboratore dovrà restituire sottoscritto tale modulo solo qualora vi fosse l'esigenza di variare la situazione del 2021. Ad esempio qualora, rispetto all'anno 2021, vi fosse l'esigenza di modificare le opzioni per la non applicazione oppure l'applicazione in sede di conguaglio.

I moduli, nella parte in basso, riportano un campo in cui il lavoratore può indicare l'ammontare di altri redditi (diversi da quelli corrisposti dal proprio datore di lavoro) di cui il sostituto d'imposta dovrà tener conto nel determinare le detrazioni spettanti. In assenza di una specifica comunicazione, lo Studio calcolerà il reddito complessivo solo sui compensi erogati dal sostituto.

Allo Studio dovrà essere restituita copia dei moduli riconsegnati dai lavoratori preferibilmente via e-mail. Gli originali andranno invece conservati nei fascicoli dei dipendenti/ collaboratori presso gli archivi aziendali.

Infine, in allegato alla presente, riportiamo un avviso che – eventualmente – potrà essere fatto pervenire al personale per rammentare le novità e gli adempimenti che rimarranno a loro carico. Le aziende che utilizzano HR Portal potranno, come d'uso, pubblicare autonomamente sul portale anche tale avviso.

A tutto il personale

Nel corso del 2022 le buste paga sono state (e verranno) fortemente influenzate da una serie di novità in campo fiscale che di seguito, brevemente, vengono riepilogate.

Nuovi scaglioni di reddito ed aliquote IRPEF

Dal mese di gennaio sono state modificate le aliquote e gli scaglioni IRPEF.

Detrazioni per i figli

A partire da marzo 2022 risultano abrogate le detrazioni per i figli a carico che dovevano essere applicate per i mesi gennaio e febbraio. Nel contempo, dal mese di marzo, viene introdotta una detrazione riservata ai figli a carico di età pari o superiore ai 21 anni.

Detrazioni per redditi da lavoro dipendente

Le detrazioni per lavoro dipendente vengono sensibilmente modificate.

Trattamento integrativo c.d. bonus pari a 100 euro

Da gennaio 2022, con conguaglio da effettuare entro il mese di aprile 2022, verrà erogato il trattamento integrativo che interessa i titolari di reddito complessivo fino a 28.000 euro. L'importo annuo della misura è fissato in euro 1.200 da rapportare alla durata del rapporto di lavoro.

In caso di reddito complessivo fino a euro 15.000 per periodo d'imposta, il trattamento compete solo qualora l'imposta lorda sia superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.

In caso di reddito complessivo compreso tra 15.000 e 28.000 euro il trattamento compete solo qualora l'imposta lorda sia inferiore alla somma delle seguenti detrazioni:

- per carichi di famiglia (art.12 TUIR): coniuge, altri familiari a carico, figli a carico sopra i 21 anni;
- per lavoro dipendente ed assimilati (art.13, co.1 TUIR);
- interessi passivi su prestiti/mutui agrari contratti fino al 2021;
- interessi passivi su mutui per prima casa contratti fino al 2021;
- spese sanitarie superiori a 15.493,71 fino al 2021;
- spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- altre detrazioni per spese fino al 2021 già rateizzate.

Nel caso la differenza tra le detrazioni e l'imposta lorda fosse inferiore ai 1.200 euro il trattamento compete per il minor valore.

Assegno Unico Universale

Con l'occasione si rammenta che a decorrere dal 1° marzo 2022 verrà interrotta la corresponsione in busta paga dell'ANF sostituiti dall'Assegno Unico Universale corrisposto – solo su richiesta del lavoratore interessato – direttamente dall'INPS.

MODULISTICA PER FRUIRE DELLE DETRAZIONI FISCALI E DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO

Si ricorda che i lavoratori dipendenti e i percettori di redditi assimilati (collaboratori, amministratori, ecc...) sono obbligati a comunicare ai propri datori di lavoro/ committenti ogni variazione della situazione familiare e reddituale che possa incidere sulla fruizione delle detrazioni d'imposta spettanti e/o sul trattamento integrativo.

Al fine di rendere più agevole la comunicazione delle menzionate variazioni il personale riceverà i seguenti moduli:

- detrazioni di imposta (artt. 12 e 13 DPR 917/86);
- trattamento integrativo (DL n.3/2020 in L. n.21/2020).

Il modulo delle detrazioni verrà fornito precompilato con i dati anagrafici del lavoratore, i carichi di famiglia dichiarati e le scelte operate, in vigore nel 2021. Il lavoratore/ collaboratore dovrà restituire sottoscritto tale modulo solo qualora vi fosse l'esigenza di variare la situazione del 2021, sia con riferimento ai familiari a carico, sia con riferimento alle condizioni di applicazione.

N.B. la procedura di elaborazione dei cedolini paga tiene già conto dell'età dei figli in rapporto alle nuove condizioni di spettanza pertanto non è necessario variare la situazione per il solo fatto che i figli sotto i 21 anni, a partire dal mese di marzo, non danno più diritto alle detrazioni.

Il modulo del trattamento integrativo verrà fornito precompilato con i dati anagrafici del lavoratore. Il lavoratore/ collaboratore dovrà restituire sottoscritto tale modulo solo qualora vi fosse l'esigenza di variare la situazione del 2021. Ad esempio qualora, rispetto all'anno 2021, vi fosse l'esigenza di modificare le opzioni per la non applicazione oppure l'applicazione in sede di conguaglio.

I moduli, nella parte in basso, riportano un campo in cui il lavoratore può indicare l'ammontare di altri redditi (diversi da quelli corrisposti dal proprio datore di lavoro) di cui il sostituto d'imposta dovrà tener conto nel determinare le detrazioni spettanti. In assenza di una specifica comunicazione si terrà conto dei soli compensi erogati dalla scrivente.
